

COMUNE DI LONGARE

PROVINCIA DI VICENZA

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E
DEFINIZIONE
DEI CRITERI PREVI ALL'AUTORIZZAZIONE
DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI.
(Ai sensi rispettivamente art.6 e art.2 comma 6 D.Lgs.
24/04/01 n°170)**

N O R M A T I V A

I N D I C E

NORME COMUNI

ART. 1 GENERALITA' E DEFINIZIONI

ART. 2 DURATA DEL PIANO

ART. 3 ELABORATI DI PIANO

ART. 4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

ART. 5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 6 MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 7 PRIORITA' NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 8 REGISTRAZIONE DELLA DINAMICA DI PIANO

ART. 9 TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 10 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

ART. 11 SANZIONI

ART. 12 NORME FINALI

PIANO DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

ART. 1 LIMITI MASSIMI DEL NUMERO DI PUNTI VENDITA

CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

ART. 1 LIMITI MASSIMI DEL NUMERO DI PUNTI VENDITA

NORME COMUNI

ART. 1 - GENERALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente Piano disciplina per il territorio del Comune di Longare l'insediamento dei punti vendita di commercio al dettaglio su sede fissa di quotidiani e periodici.
Con la dizione D. Lgs. s'intende il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n° 170: "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999 n°108".
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2° del D. Lgs. e delle successive esplicazioni ministeriali, s'intende per:
 - a) punti vendita esclusivi: quelli che, previsti nel presente Piano di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
 - b) punti vendita non esclusivi: quelli che, alle condizioni della legge n° 108/1999, come richiamata dal D. Lgs. ed alle condizioni del medesimo D. Lgs., nonché dei presenti Criteri di insediamento, hanno come attività principale la vendita di altre merci o la somministrazione di alimenti e bevande nei bar, e, in aggiunta, la vendita dei soli quotidiani ovvero dei soli periodici, ovvero, qualora abbiano partecipato alla sperimentazione introdotta dall'art. 1 n° 3 della Lett. d-bis, della Legge n° 108/'99, abbiano ottenuto l'autorizzazione per ambedue le tipologie di prodotto editoriale.
Le rivendite non esclusive possono essere attivate solo presso i cinque tipi di esercizi commerciali previsti art. 2 comma 3 del D. Lgs. che già svolgono prevalentemente altre attività.
3. Rientrano nei punti vendita esclusivi anche gli esercizi (non riconducibili alla sperimentazione ex art. 1 n° 3 della Lett. d-bis, della Legge n° 108/'99), che in virtù della normativa previgente erano ammessi alla vendita di altre merci congiuntamente a quella generale di quotidiani e periodici, denominati "promiscui".
Sono altresì punti vendita esclusivi, gli esercizi che, attivati in vigore della legge 5.8.1981 n° 416 e modifiche successive per la vendita generale dei soli quotidiani e periodici abbiano esteso o estendano la loro attività al settore merceologico non alimentare, in virtù del D. Lgs. n° 114 del 31.3.1998.
Nei punti vendita esclusivi può esserci la prevalenza di altri prodotti del settore non alimentare.
4. Ai sensi dell'art. 2 comma 2° del D. Lgs., l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte dei Comuni, nel rispetto, per i punti vendita esclusivi, del presente Piano di localizzazione e, per i punti vendita non esclusivi, dei presenti Criteri di insediamento.

ART. 2 - DURATA DEL PIANO

Il Piano ha validità quadriennale.

ART. 3 - ELABORATI DI PIANO

Il presente piano è costituito da:

- relazione
- normativa
- tavola grafica.

ART. 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Ai fini della presente normativa il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

ZONA 1 – LONGARE CENTRO

ZONA 2 – SECUA

ZONA 3 – COSTOZZA

ZONA 4 - LUMIGNANO

La delimitazione di tali zone è evidenziata nella tavola unica nr. 1 che fa parte integrante del piano.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 170/2001, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei Comuni, nel rispetto, per i punti vendita esclusivi, del presente Piano di localizzazione e, per i punti vendita non esclusivi, dei presenti criteri di insediamento.

ART. 6 – MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1 – La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di un punto vendita di giornali e riviste, per l'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche della superficie di vendita deve essere redatta su carta resa legale, in conformità alla legge sull'imposta di bollo, indirizzata al Sindaco e presentata mediante raccomandata o a mano al competente ufficio comunale.

2 - Unitamente alla domanda deve essere presentato il modello "Vicinato" (qualora si tratti di esercizio avente superficie di vendita complessivamente non superiore a 150 mq.), approvato dalla Giunta Regionale del Veneto (delib. n° 433 del 1.3.2001), o il modello "Esercizi" (qualora si tratti di media struttura), in duplice copia.

3 – L'interessato, se ditta individuale, o il legale rappresentante, se trattasi di società, deve dichiarare nella domanda:

- a) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2° del D. Lgs. n° 114/1998;
- b) l'ubicazione esatta dell'esercizio;
- c) la superficie di vendita dell'esercizio
- d) l'eventuale affidamento della gestione a terzi, con i dati anagrafici di questi;
- e) certificato di agibilità dei locali o comunicazione degli estremi dello stesso;
- f) documentazione atta a comprovare la disponibilità dei locali.

4 - Se trattasi di punto vendita non esclusivo, l'interessato deve inoltre dichiarare g) di essere titolare di una delle attività indicate dalle lettere da a) a f) del comma 3° dell'art. 2 del D.Lgs. n° 170/2001, con indicazione degli estremi dell'autorizzazione di cui si sia in possesso o della comunicazione fatta al Comune;

h) la tipologia di prodotto prescelto (solo giornali o solo riviste);

i) una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *dbis*,

numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999 n° 108, che qui si riportano:

- la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici;
nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate;
l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche, che sono comunque escluse dalla sperimentazione;

- il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;

- le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

- gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.

5 - Sulla domanda di nuova autorizzazione il Dirigente competente sulle Attività Economiche decide per l'accoglimento o il diniego in base al presente Piano ed ai presenti Criteri.

6 - La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (data del protocollo comunale), sempre che la stessa sia completa in tutti i suoi elementi e corredata della necessaria documentazione.

7 – A' sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 31.3.1998 n° 114, è soggetta alla sola comunicazione al Comune competente per territorio la cessazione dell'attività ed il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte. In tali ipotesi va allegata copia dell'atto di cessione o del contratto di affitto di azienda. In ipotesi di subingresso *mortis causa*, occorre allegare idonea documentazione atta a dimostrare l'acquisto del titolo sull'azienda.

ART. 7 –PRIORITA' NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Nel caso di più domande concorrenti, le autorizzazioni verranno rilasciate sulla base delle seguenti priorità:

- 1) domande per zone prive di autorizzazioni;
- 2) domande per esercizi che presentano la migliore localizzazione ed accessibilità;
- 3) ordine cronologico di presentazione.

ART. 8 - REGISTRAZIONE DELLA DINAMICA DI PIANO

1- Le variazioni che intervengono nella rete di vendita vanno registrate dall'Ufficio Comunale competente nei singoli atti che concorrono a determinarle.

2- Le disponibilità per nuove autorizzazioni sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi vanno tenute aggiornate

- aumentandole nei casi di: cessazione di attività, decadenza di autorizzazione, revoca di autorizzazione;
- diminuendo le disponibilità nei casi di: autorizzazione di nuova apertura, autorizzazione al trasferimento di esercizi in altra zona.

ART. 9 – TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

Non è consentito il trasferimento di un punto vendita tra zone diverse.

I nuovi insediamenti di punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, devono osservare una distanza

minima dai punti vendita già esistenti di ml. 400. La distanza va misurata anche con i punti vendita più vicini siti sul territorio di altri Comuni.

La distanza fra punti vendita va misurata mediante il percorso pedonale più breve, seguendo il codice della strada.

In casi di forza maggiore, il Dirigente può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali della medesima zona o in altre zone, in deroga alla norma sulle distanze.

ART. 10 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti di vendita o di impedimento temporaneo del titolare, questi deve affidare a titolare di altra autorizzazione la

vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e deve esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante le sedi più vicine di rivendita.
I termini massimi della sospensione sono quelli stabiliti dall'art. 22 del D. Lgs. n° 114 del 31.3.1998.

ART. 11 - SANZIONI

Per effetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs., in caso di violazione delle disposizioni dello stesso, si applicano le norme di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo n° 114/1998, in quanto compatibili.

ART. 12 - NORME FINALI

In conseguenza dell'abrogazione dell'intero art. 14 della Legge n° 416/1981, operata dall'art. 9 comma 2° del D. Lgs., non sono più applicabili:

- il divieto alle persone diverse dal titolare o dai familiari o parenti o affini al terzo grado di svolgere l'esercizio della rivendita fissa
- il divieto di affidamento in gestione a terzi
- il divieto di rilascio dell'autorizzazione alle persone giuridiche
- il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di una autorizzazione.

Per quanto non previsto nella presente normativa, si applica il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 114 e le altre norme vigenti in materia.

PIANO DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

ART. 1 - LIMITI MASSIMI DEL NUMERO DI PUNTI VENDITA

Alla data di approvazione del presente piano sussistono n° 5 punti vendita esclusivi su tutto il territorio comunale.

Per il periodo di vigenza del presente piano non sono previsti nuovi punti vendita esclusivi di giornali e riviste.

Le motivazioni e i procedimenti per tale scelta sono illustrati nella relazione che costituisce parte integrante di tale piano.

CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

ART. 1 - LIMITI MASSIMI DEL NUMERO DI PUNTI VENDITA

Per il periodo di vigenza del presente piano non sono previsti nuovi punti vendita NON esclusivi di giornali e riviste alle condizioni dell'art. 2, comma 2°, del D. Lgs.

**COMUNE DI LONGARE PROVINCIA DI VICENZA
PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E DEFINIZIONE
DEI CRITERI PREVI ALL'AUTORIZZAZIONE
DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI.
(Ai sensi rispettivamente art. 6 e art. 2 comma 6 D.Lgs.
24/04/01 n°170)
R E L A Z I O N E**

INDICE

1)PREMESSA

2) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

3)CONSISTENZA DI PUNTI VENDITA

4)PREVISIONI DEMOGRAFICHE

5)PREVISIONE DI PUNTIVENDITA ESCLUSIVI PER ZONE

**6)DEFINIZIONE DEI CRITERI PREVI ALL'AUTORIZZAZIONE
DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI**

-ALLEGATO N°1

-ALLEGATO N°2

-ALLEGATO N°3

-ALLEGATO N°4

1) PREMESSA

La riforma del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è disciplinata in ordine cronologico da:

- Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio";
- Legge 108 del 13 aprile 1999, "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica";
- Decreto Legislativo n. 170 del 24 aprile 2001, "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999 n. 108";
- Delibera Giunta Regionale n.1409 del 16 maggio 2003 e D.G.R. 1806 del 13 giugno 2003, con le quali la regione ha approvato i criteri per l'applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

Il D.Lgs. n° 170 del 24 Aprile 2001, ha previsto che il sistema di vendita dei prodotti editoriali si articoli in due categorie:

- punti vendita esclusivi
 - punti vendita non esclusivi
- superando la precedente normativa.

L'apertura di una rivendita esclusiva è subordinata ad una autorizzazione comunale rilasciata sulla base del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

L'apertura, invece, di una rivendita non esclusiva è subordinata ad una autorizzazione comunale rilasciata sulla base dei criteri previsti dal successivo punto 6) della presente relazione.

2) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

2.1 - SUDDIVISIONE IN ZONE

Il comune di Longare, il cui territorio si snoda essenzialmente lungo la direttrice Statale Riviera Berica) presenta la caratteristica di essere composto da 5 nuclei urbanizzati il centro di Longare capoluogo, che in continuità territoriale, si collega al centro abitato di Costozza,, che ha come località di riferimento Casoni e Ponte di Costozza, il centro di Lumignano con collegato la località Ponte di Lumignano, la località Bugano, situata in collina che fa riferimento al nucleo centro di Longare e la località Secula, divisa dal territorio di Longare dal fiume Bacchiglione e collegata con quest'ultimo da un ponte sulla strada provinciale.

ZONE:

1. LONGARE CENTRO
2. SECLA
3. COSTOZZA
4. LUMIGNANO

La delimitazione di tali zone è evidenziata nella tavola unica nr. 1 che fa parte integrante del piano.

3) - CONSISTENZA DEI PUNTI VENDITA

Il Comune, in base alle disposizioni di legge ha provveduto a rilevare la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del Comune.

Gli esercizi che, in base alla precedente normativa sono stati autorizzati a vendere prodotti editoriali, sono considerati come rivendite esclusive. Pertanto nel territorio del Comune di Longare sono presenti n° 5 punti vendita esclusivi, così individuati nelle zone come da prospetto allegato n. 1 in appendice.

Il quadro riassuntivo dello stato di fatto delle rivendite esistenti riferite alla popolazione e al numero di famiglie per rivendita viene riportato nell'allegato n°2 in appendice.

Nella parte inferiore della tabella viene riportata l'entità delle vendite degli ultimi anni, in numero di copie, riferite dalle due agenzie distributrici sul territorio.

4) - PREVISIONI DEMOGRAFICHE

Partendo dall'analisi della popolazione residente nel Comune negli ultimi cinque anni, possiamo formulare una stima dell'evoluzione della stessa per i prossimi quattro anni.

In sostanza si ritiene che, in assenza di cause perturbatrici non prevedibili, la crescita della popolazione residente procederà con i tassi di variazione registrati negli ultimi anni.

PROSPETTO POPOLAZIONE RESIDENTE

PERIODO	N° ABITANTI	SALDO
31.12.2001	5351	-
31.12.2002	5449	1,84%
31.12.2003	5510	1,12%
31.12.2004	5541	0,57%
31.12.2005	5516	- 0,46%

Applicando gli stessi incrementi otteniamo che:

POPOLAZIONE AL 31.12.2005 = 5516

POPOLAZIONE AL 31.12.2009 = 5687

DISTINGUENDO PER ZONE

SUDDIVISIONE ZONE	IN	abitanti al 31.12.2005	abitanti al 31.12.2009
Zona 1 Longare Centro		1250	1288
Zona 2 Secula		1102	1137
Zona 3 Costozza		2006	2067
Zona 4 Lumignano		1158	1195
TOTALE		5516	5687

5) - PREVISIONI DI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI PER ZONE

Ai sensi dell'art. 6, comma b, D. Lgs. 24/4/2001 n. 170, il Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita e delle previsioni per il prossimo quadriennio viene evidenziato nella tabella n. 3 in appendice, con la valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso. Dalla consultazione con tutte le categorie interessate, in sede di stesura della bozza del presente piano, è emerso come l'attività di vendita di quotidiani e periodici non sia sufficientemente redditizia.

Inoltre la DGR n. 1409/03 art. 13 comma 7 prevede la possibilità di incremento dei punti vendita esclusivi, qualora, in base all'applicazione dei parametri, venga raggiunto un punteggio minimo pari a 1,50 punti. Il calcolo dei parametri per il Comune di Longare porta a un punteggio di 0,75, pertanto non viene raggiunto il punteggio minimo.

Preso atto di quanto sopra esposto non si ritiene opportuno prevedere l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi per il prossimo quadriennio.

6) - DEFINIZIONE DEI CRITERI PREVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Con riferimento all'art. 2, comma 6, del D.L. n. 170/2001, il rilascio dell'autorizzazione, dei punti vendita non esclusivi, deve avvenire in ragione:

- della densità della popolazione;
- delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone;
- dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
- delle condizioni di accesso;
- dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Si ritiene opportune prevedere l'apertura di nessun punto vendita non esclusivo per il prossimo quadriennio.

Allegato n. 1 : PUNTI VENDITA ESISTENTI AL 31/12/2005

n.	n.aut.	Data	Titolare	Sede	Zona	Generi di commercio
1	4	16/07/80	BALBO VINCENZO	VIA ROMA 35	1	Promiscuo
2	7	13/01/99	BASSO SIMONETTA	VIA VOLTO 12	3	Promiscuo
3	86	01/03/85	BISARELLO MONICA	VIA EUROPA 4,6	3	Promiscuo
4	70	11/08/79	BORDINA FRANCESCA	VIA P.TE LUMIGNAO 3	4	Promiscuo
5	16	03/08/98	PDC DI POZZA STEFANO	P.ZZA L. MAZZARETTO 23	4	Promiscuo

Allegato n. 2 : RAPPORTO TRA FAMIGLIE E PUNTI VENDITA

Zone	Denom. Zona	Abitanti 31/12/ 2005		n. famiglie 31/12 /2005		Punti esclusivi esistenti		Famiglie per rivendita	Residenti per rivendita
		assoluto	%	Assoluto	%	Numero	%		
1	LONGARE	1250	22,67	468	22,67	1	20	468	1250
2	SECUA	1102	19,97	413	19,97	0	0	413	1102
3	COSTOZZA	2006	36,37	751	36,37	2	40	375	1003
4	LUMIGNANO	1158	20,99	434	20,99	2	40	217	579
		5516	100	2066	100	5	100		

Entità delle vendite in numero di copie

Agenzie: Distribuzione Giornali Vicenza S.r.l. e Palladio Distribuzione s.a.s.

	quotidiani	Riviste
anno 2003	74.542	49.022
anno 2004	79.750	52.458

Allegato n. 3 : PREVISIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

Zone	Denominazione zona	Abitanti al 31/12/2009	n. famiglie riferite al 31/12/2009	p.vendita esclusivi esistenti al 31/12/2005	p.vendita non Esclusivi esistenti al 31/12/2005	Numero p.vend. esclusivi previsti
1	LONGARE	1.288	482	1	0	0
2	SECLA	1137	426	0	0	0
3	COSTOZZA	2067	774	2	0	0
4	LUMIGNANO	1195	448	2	0	0

Allegato n. 4 : PREVISIONE DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Zone	Denominazione zona	Abitanti al 31/12/2009	p.vendita esclusivi esistenti al 31/12/2005	p.vendita non Esclusivi esistenti al 31/12/2005	ZONE in cui sono possibili p. vendita NON esclusivi
1	LONGARE	1.288	1	0	0
2	SECLA	1.137	0	0	0
3	COSTOZZA	2.067	2	0	0
4	LUMIGNANO	1.195	2	0	0